



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 113 del 22/09/2004

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 12 luglio 2004, n. 251
Procedura di V.I.A. - Cava di tufo in loc. "Itri" nel comune di Gallipoli - Prop. F.Ili Ciullo s.n.c.

L'anno 2004 addì 12 del mese di luglio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

con nota acquisita al prot. n. 7288 del 12.08.2003, la F.Ili Ciullo S.n.c. - Prolungamento Viale Eroi d'Italia - Taurisano (Le) - ha presentato, ai sensi della L.R. n. 11/2001, istanza di compatibilità ambientale per il progetto di aggiornamento di cava il loc. "Itri", in agro di Gallipoli (Le) - Foglio n. 34, Particella 20 -;

con nota acquisita al prot. n. 7282 del 12.08.2003, la Provincia di Lecce - Settore Territorio e Ambiente - trasmetteva la richiesta di integrazioni documentali richieste alla società proponente in merito all'intervento proposto;

con nota prot. n. 8231 del 29.09.2003, il Settore Ecologia invitava la ditta istante a produrre ulteriori integrazioni ed a trasmettere copia delle pubblicazioni di cui all'art. 11, comma 2, L.R. N. 11/2001. Con la stessa nota invitava le amministrazioni interessate (Comune di Gallipoli e Provincia di Lecce) ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 11, comma 4 della predetta L.R.;

con nota acquisita al prot. n. 8382 del 30.09.2004, la Provincia di Lecce - Settore Ambiente e Territorio - trasmetteva copia della Determinazione Dirigenziale n. 3462 del 25/07/2003, dalla quale si evinceva il parere sfavorevole sulla compatibilità ambientale in merito alla cava proposta;

con nota acquisita al prot. n. 9582 del 06.11.2003 venivano trasmesse le integrazioni richieste dal Settore Ecologia e le copie delle pubblicazioni effettuate sul quotidiano nazionale "Il Giorno" (in data 27.09.03), sul quotidiano locale "Il Corriere del Mezzogiorno" (in data 24.09.03) e sul B.U.R.P. n. 112 del 02.10.03;

con successiva nota acquisita al prot. n. 667 del 26.01.2004, la società proponente trasmetteva gli elaborati integrativi richiesti dalla Provincia di Lecce;

con nota acquisita al prot. n. 672 del 26.01.2004, il Responsabile dell'Ufficio edilizia Privata e Sportello Unico delle Imprese del Comune di Gallipoli informava che "... il sito in oggetto è ubicato in zona sottoposta a vincolo idrogeologico (per il quale va richiesto all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di

Lecce il relativo nulla-osta), e vincolo paesaggistico (per il quale va richiesto in via surrogatoria nulla osta alla Soprintendenza verificando opportunamente la conformità al PUTT/BA...");

con nota acquisita al prot. n. 2580 dell'11.03.2004, il Responsabile del Settore Territorio e Ambiente della Provincia di Lecce trasmetteva la Determina Dirigenziale n. 205 del 22.01.2004 avente per oggetto il riesame del parere di competenza sullo Studio di Impatto Ambientale a corredo del progetto di aggiornamento del piano di coltivazione della cava di che trattasi. Con detta determina si riconsiderava il parere già reso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 12.04.96 e dell'art. 11, comma 4, della L.R. n. 11/01, con atto di Determina Dirigenziale n. 3462/2003, e si esprimeva parere favorevole con prescrizioni alla cava in oggetto

il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 21.06.2004, ha rilevato quanto segue:

L'intervento proposto concerne un approfondimento e regolarizzazione di n. 2 aree (A e B) già in tempi non recenti interessate da coltivazione della parte corticale (massimo 4 metri in alcuni punti).

Il progetto è finalizzato alla continuità dell'attività dell'impresa ed al reperimento di materiali idonei all'attività edilizia di tutta l'area.

I due lotti A e B hanno un'estensione totale di 38.200 mq per un volume utile di calcareniti calcolato in mc 326.369, per una profondità media di m 10 dal p.c.

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E AMBIENTALE

L'area trovasi a circa 4 Km a Est-SE del territorio di Gallipoli, al confine con il territorio del Comune di Alezio.

ANALISI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

L'area ricade:

in ambito "C" degli Ambiti Territoriali Estesi del PUTT/P ed in piccola parte nell'ambito "B";

in area a vincolo idrogeologico e vincolo paesaggistico (ex legge 1497);

nella allegata Carta Geomorfologia (Elaborato n. 6) è evidente la presenza di un ciglio di scarpata orientato N-S che investe totalmente l'area B in ampliamento;

ricade inoltre in area definita Oasi di Protezione A14-Itri-Torre del Pizzo ed a poche centinaia di metri dall'Azienda Faunistico-Venatoria G9-Diana;

nella Tavola "Boschi e Macchie", la Zona A di progetto ricade in zona con presenza di macchie.

PARERI DI ENTI INTERESSATI ALLA PROCEDURA

La Provincia di Lecce dopo un primo parere sfavorevole, ha espresso definitivo parere favorevole con Determina n. 205 del 22.01.04 a seguito di integrazioni e chiarimenti.

Il Comune di Gallipoli non ha espresso parere se non un mero richiamo (Prot. 38423 del 12.12.03) al fatto che sull'area insistono vincoli idrogeologico e paesaggistico ex legge 1497 e che è necessario verificare la conformità al PUTT.

Non risulta agli atti alcun parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, anche se a pag. 29 della Relazione il tecnico asserisce che è stato rilasciato da detto Ente il Nulla Osta all'esercizio dell'attività mineraria.

Dalle relazioni e dai grafici allegati allo Studio di Impatto Ambientale si rileva quanto segue:

L'area ricade in ambito "C" degli Ambiti Territoriali Estesi del PUTT/P ed in piccola parte nell'Ambito "B".

Il punto 3.01 delle N.T.A. del PUTT/P prescrive che "ove l'area interessata ricade anche parzialmente in

un ATE di tipo A, B, C e D, il proponente acquisisce dalla Giunta Regionale l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art 5.02 delle NTA";

Il punto 3.02 delle N.T.A. del PUTT/P prevede che "ove il PRG non risulti adeguato al PUTT/P (o non vi sia uno strumento di secondo livello di cui all'art. 2.05 delle NTA) nel caso in cui l'area interessata dall'intervento ricada anche parzialmente in un ATE di tipo A, B e C, il proponente acquisisce dalla Giunta Regionale l'autorizzazione paesaggistica della proposta per la sola parte esterna ai suddetti ATE";

Il punto 3.05 delle N.T.A. del PUTT/P prescrive che "nel solo caso di ampliamento di una attività esistente, ove la stessa ricada in un ATE di tipo B e C, ferme restando le prescrizioni di base per l'area di pertinenza, nella sola area annessa possono essere verificate le condizioni per l'autorizzazione paesaggistica della proposta: nel caso in cui il PRG non risulti adeguato, tale autorizzazione viene demandata alla Giunta regionale, nel caso in cui il PRG risulti adeguato o vi sia uno strumento di secondo livello il Sindaco provvede all'autorizzazione paesaggistica della proposta. "

Negli elaborati e relazioni allegate, non è chiarito in quale dei casi rientra l'area e comunque in ogni caso andrebbe richiesta l'autorizzazione paesaggistica alla Regione Puglia e/o al Sindaco del Comune di Gallipoli;

sull'area è presente il vincolo idrogeologico: non risulta agli atti il parere di competenza dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste;

per quanto riguarda il vincolo paesaggistico (ex legge 1497) non risulta agli atti il Nulla Osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali né la richiesta effettuata;

nella allegata Carta Geomorfologica (Elaborato n. 6) è evidente la presenza di un ciglio di scarpata orientato N-S che investe totalmente l'area B in ampliamento e per il quale nulla si dice in merito al progetto di coltivazione e sistemazione finale,

per quanto riguarda l'Oasi di protezione A14 - Itri - Torre del Pizzo nulla si dice a proposito dell'impatto dell'attività con l'area protetta ed in particolare quali sono le specie animali e/o vegetali ivi tutelate;

nella Tavola "Boschi e Macchie", la Zona A di progetto ricade in zona con presenza di macchie.

In nome e per conto della Ditta istante, i tecnici progettisti hanno sostanziato una serie di osservazioni in una relazione (prot. 8348 del 30.09.03).

Dall'analisi delle relazioni e dei grafici in atti, risultano alcune contraddizioni sui dati di profondità della falda sotterranea rispetto al fondo futuro della cava da esercitare. Nella Relazione di VIA, il tecnico sostiene (a pag. 69) che la falda carsica è posta ad una quota di 50 m. dal piano di campagna, ciò ai fini di valutare l'impatto sul sistema idrico locale.

Tale profondità contrasta con le profondità della piezometrica che invece è posta a quote inferiori ad 1m s.l.m., quindi tenendo conto che la quota topografica dell'area è di circa 20 m s.l.m., la falda dovrebbe riscontrarsi a -19 m circa di profondità dal p.c. e quindi in considerazione delle profondità di sbancamento da raggiungere (mediamente -10 m), il fondo cava dovrebbe trovarsi circa 9 m dalla falda. Tale imprecisione riveste una sua importanza in considerazione che l'area è sottoposta a vincolo idrogeologico.

- per tutto quanto sopra, si ritiene che non vi sono dubbi sulla valenza ambientale dell'area, dovuta alla presenza contestuale di vari vincoli (geomorfologico con presenza di cigli di scarpata, idrogeologico, paesaggistico ex legge 1497, Oasi di protezione denominata A14, presenza di macchia mediterranea).

Non si può non constatare (Cfr. Report fotografico allegato - Elaborato n. 1 -) che l'area è già in parte interessata da precedenti e non autorizzate attività estrattive e che nel contesto non rappresenta un esempio di estetica paesaggistica rilevante;

- ciò stante, il Comitato Regionale per la V.I.A., ritenendo che il VIA non ha chiarito alcuni aspetti fondamentali, atteso che l'area presenta vari vincoli, ha espresso parere sfavorevole all'intervento proposto, con le seguenti motivazioni:

non è stato chiarito correttamente l'impatto dell'attività estrattiva sul comparto idrico sotterraneo, atteso che l'area è sottoposta a vincolo idrogeologico;

non è ben chiarita la relazione tra gli Ambiti Estesi e Distinti del PUTT e le aree da coltivare e gli impatti sulle varie emergenze;

non è stato approfondito il rapporto tra l'attività mineraria e la presenza dell'Oasi di protezione A14;

per quanto attiene al Progetto di recupero delle aree, questo non è stato assolutamente redatto con attenzione alle specifiche peculiarità ambientali dell'area;

infine non sono stati approfonditi gli aspetti relativi alla presenza della falda freatica superficiale e le relative interrelazioni con l'attività estrattiva;

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1- 5 del 31/7/98;

Vista la L.R. n. 11/2001;

Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 21.06.2004, parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione del progetto di aggiornamento di cava il loc. "Itri", in agro di Gallipoli (Le) - Foglio n. 34, Particella 20 -; proposto da F.lli Ciullo S.n.c. - Prolungamento Viale Eroi d'Italia- Taurisano (Le) -;

- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;

- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;

- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo,
- Di notificare il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli
